



Bruxelles, 5 ottobre 2015
(OR. en)

12637/15

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0207 (NLE)**

**CORDROGUE 77
SAN 318**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	10012/15, 9679/15, 13590/13, 13265/13, 11782/13, 8693/13, 5038/13, 17791/12
n. doc. Comm.:	11782/13
Oggetto:	Progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

1. Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2013/496/EU del Consiglio che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio¹, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ("la Corte") con sentenza del 16 aprile 2015 nella causa C-679/13. In tale sentenza, la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/496/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirla.
2. La Corte ha dichiarato che prima di adottare decisioni di esecuzione in base all'articolo 8, paragrafo 3 della decisione 2005/387/JHA, il Consiglio dovrebbe consultare il Parlamento europeo.

¹ Decisione di esecuzione (2013/496/UE) del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 272 del 12.10.2013, pag. 44).

3. Tenendo conto di questa sentenza, il 12 giugno 2015 il Gruppo orizzontale "Droga" ha elaborato, e approvato mediante procedura scritta, una versione riveduta (doc. 9679/15 CORDROGUE 43) della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo.
4. Il Parlamento europeo è stato consultato sulla proposta verificata dai giuristi-linguisti (doc. 10012/15 CORDROGUE 51).
5. Si chiede pertanto al COREPER di invitare il Consiglio a:
 - adottare la proposta di decisione del Consiglio che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, e
 - disporre la pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale.
